REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/74 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1974

relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'attuale situazione del mercato delle carni bovine ha determinato, nel quadro delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, acquisti massicci da parte degli organismi d'intervento ; che le attuali giacenze e i quantitativi di carni tuttora offerti non consentono di soddisfare agli impegni di presa in consegna in modo da sostenere efficacemente il mercato, essendo in via di esaurimento le possibilità di congelamento e di deposito in magazzini frigoriferi ;

considerando che in tali condizioni è in particolare necessario utilizzare al massimo le possibilità di magazzinaggio ; che è pertanto opportuno disporre che le carni prese in consegna dagli organismi d'intervento possano essere disossate ;

considerando che in mancanza di esperienze sufficienti nell'ambito dell'organizzazione del mercato, appare opportuno per quanto concerne questa operazione di disossamento, che le relative modalità di applicazione siano disciplinate essenzialmente dalle norme contrattuali stabilite dagli organismi d'intervento, per essere adeguate in seguito, secondo l'esperienza acquisita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A norma del presente regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri possono temporaneamente trasformare in tagli senza osso le carni bovine da essi acquistate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

1. Qualora il disossamento abbia luogo in base ad un contratto di lavorazione per cento, gli organismi d'intervento commettono, secondo le rispettive norme contrattuali la produzione di tagli di carni bovine congelate a dei laboratori di sezionamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva del 26. 2. 1973 [4].

2. Le norme contrattuali che gli interessati possono ottenere agli indirizzi indicati nell'allegato comprendono in particolare i requisiti posti ai laboratori di sezionamento, segnatamente per quanto riguarda le necessarie attrezzature tecniche, la produzione conforme, la conservabilità dei prodotti, nonchè la possibilità di controlli permanenti.

Articolo 3

La trasformazione comprende le seguenti operazioni :

a) il sezionamento, l'imballaggio e il congelamento di tagli in conformità delle norme contrattuali di cui all'articolo 2 ;

b) il magazzinaggio dei tagli congelati fino alla ripresa da parte dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

Il contratto di lavorazione per conto di cui all'articolo 2 copre le spese per le operazioni di cui all'articolo 3, in particolare :

a) le retribuzioni dirette per il disossamento, l'imballaggio, il carico, il congelamento e il magazzinaggio,

b) le spese di materiale, come sacchetti per l'imballaggio dei tagli e altro materiale da imballaggio,

c) le spese di congelamento, trasporto e magazzinaggio fino alla ripresa da parte dell'organismo d'intervento.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
[3] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[4] GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 43.

Articolo 5

I laboratori di sezionamento di cui all'articolo 2 si impegnano a sezionare ogni settimana le quantità che l'organismo d'intervento loro attribuisce.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Indirizzi degli organismi d'intervento

Belgique :	Office belge de l'économie et de l'agriculture, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, tél. 02/13.98.20
Danmark :	Direktoratet for Markedsordninger Torvegade 2 1400 København K Telex : 15.137 DK
Deutschland :	Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse 6 Frankfurt/Main Adickesallee 40, Tel. 55.04.61
France :	Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (ONIBEV) 8-10, Boulevard de Vaugirard 75015 Paris, Tél. 273.88.00
Ireland :	The Department of Agriculture and Fisheries, Meat Division, 14 Upper Merrion St., Dublin 2, Tel : 78.90.11
Italia :	Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) Roma, Via Palestro 81, Tel. 49.57.283
Luxembourg :	Services d'économie rurale — section cheptel et viande — 113-115, rue de Hollerich Luxembourg, Tél. 478.443
Nederland :	Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB) Hoensbroek (L) Kouvenderstraat 229, Tél. 045-214.746
United Kingdom :	Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks, Telex : 848.302